

- in subordine, dichiarare che al momento del presente ricorso non esiste un obbligo della Polonia di procedere al recupero degli aiuti e interessi menzionati all'art. 3 della decisione e, di conseguenza, che non sono dovuti gli importi dei detti aiuti e interessi;
- a titolo ancora più subordinato, annullare l'art. 3, n. 2, secondo comma, della decisione, e rinviare alla Commissione la questione degli interessi per una nuova decisione secondo l'allegato A al ricorso o qualsiasi altra considerazione del Tribunale nella motivazione della sentenza;
- in qualsiasi caso, condannare la Commissione a pagare tutte le spese;
- nell'ipotesi in cui il Tribunale decidesse che non vi è luogo a statuire, condannare la Commissione alle spese in applicazione del combinato disposto dell'art. 87, n. 6, e dell'art. 90, lett. a), del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La Commissione, con la sua decisione 5 luglio 2005, C(2005) 192 def. (aiuto di Stato n. C 20704, ex NN 25/04), ha dichiarato incompatibili con il mercato comune taluni aiuti alla ristrutturazione accordati dalla Polonia al produttore di acciaio Huta Częstochowa S.A. e ne ha ordinato il recupero. La ricorrente è uno dei successori del beneficiario dell'aiuto che, nell'ambito della ristrutturazione della Huta Częstochowa S.A., ha ricevuto taluni attivi e passivi di quest'ultima per essere infine acquistata dalla società Industrial Union of Donbass attraverso la sua consociata ISD Polka. La ricorrente compare nella decisione impugnata tra le imprese tenute congiuntamente e solidalmente a rimborsare gli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune.

A sostegno del suo ricorso di annullamento parziale della decisione la ricorrente invoca quattro motivi.

Con il suo primo motivo, essa fa valere che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti decisivi per l'esito dell'inchiesta. Essa sostiene che una volta realizzata la vendita degli attivi del beneficiario iniziale dell'aiuto incompatibile, che sono stati acquistati dalla ISD Polska (e Donbass), il venditore del beneficiario iniziale dell'aiuto conserverebbe il beneficio del detto aiuto e dovrebbe assicurare il rimborso del medesimo. La ricorrente asserisce che nella fattispecie, il corretto accertamento dei fatti pertinenti in merito alla vendita degli attivi della Huta Częstochowa all'ISD Polska (e Donbass), per mezzo, tra le altre, della Majątek Hutniczy, avrebbe portato la Commissione a ritenere che, con il rilevamento dei mezzi di produzione della Huta Częstochowa a un prezzo corrispondente al prezzo di mercato, l'aiuto sarebbe già stato restituito in tale forma al venditore. Secondo la ricorrente, procedendo in tal modo la Commissione avrebbe violato il suo obbligo di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi pertinenti del caso di specie.

Con il suo secondo motivo, la ricorrente asserisce che la Commissione avrebbe violato il protocollo n. 8 del Trattato di adesione sulla ristrutturazione dell'industria siderurgica polacca⁽¹⁾ con un'interpretazione puramente letterale di talune delle sue disposizioni che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto interpretare alla luce degli scopi che esso persegue e in considerazione del contesto che ha accompagnato la sua

adozione. Tale interpretazione asseritamente erronea avrebbe indotto la Commissione a esigere, con la sua decisione, il rimborso degli aiuti di Stato ricevuti prima dell'adozione del protocollo n. 8 dalle società che non erano incluse nel suo allegato 1, il quale individua otto imprese beneficiarie che possono ricevere aiuti dalla Polonia in deroga agli artt. 87 e 88 CE. Essa sostiene anche che poiché il protocollo n. 8 non contiene un'espressa previsione riguardante la sua portata retroattiva per un periodo ben preciso, l'interpretazione data dalla Commissione avrebbe violato numerosi principi generali quali il principio della non retroattività e della certezza del diritto. La ricorrente afferma che il protocollo n. 8, se interpretato correttamente, non attribuirebbe alla Commissione la competenza ad esigere il rimborso degli aiuti di Stato percepiti prima della sua adozione da società non incluse nell'allegato 1. Quindi essa conclude che la Commissione, avendo agito in tal modo senza una base giuridica, avrebbe sconfinato nella competenza temporale di altre istituzioni comunitarie.

Il terzo motivo, invocato in subordine nel caso in cui il Tribunale dichiarasse che la Commissione ha validamente accertato i fatti e ha interpretato correttamente il protocollo n. 8, riguarda la violazione dell'art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999⁽²⁾. La ricorrente afferma che la Commissione, con l'adozione della decisione di recupero degli aiuti, violerebbe i principi della parità di trattamento, del legittimo affidamento e della certezza del diritto.

Con il suo quarto motivo, la ricorrente afferma, a sostegno della sua domanda in subordine di annullamento dell'art. 3, n. 2, secondo comma, della decisione impugnata, che la Commissione avrebbe violato il regolamento n. 794/2004⁽³⁾ nel calcolo del tasso di interesse applicabile al recupero degli aiuti nel caso di specie.

⁽¹⁾ GU 2003, L 236, pag. 948.

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

⁽³⁾ Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 794, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140, pag. 1).

Ricorso presentato il 18 ottobre 2006 — Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI

(Causa T -298/06)

(2006/C 310/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (Częstochowa, Polonia) (Rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard, A. Renck e T. Dolde,)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 agosto 2006 nel procedimento n. R 447/2006-4; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Marchio denominativo «1 000» per prodotti e servizi classificati nelle classi 16, 28 e 41 — domanda n. 4 372 264

Decisione dell'esaminatore: Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto, secondo la ricorrente, in linea di principio, i numerali non sono privi di carattere distintivo e possono avere la funzione di indicare l'origine allo stesso modo delle parole.

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento, in quanto il marchio richiesto non è descrittivo poiché i consumatori confrontati con il marchio «1 000» su articoli stampati non saranno in grado di dedurre alcuna informazione sulle caratteristiche dei prodotti interessati.

Ricorso presentato il 4 settembre 2006 — Promat/UAMI

(Causa T-300/06)

(2006/C 310/50)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Promat GmbH (Ratingen, Germania) (Rappresentante: J. Krenzel)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Puertas Proma, S.A.L.

Conclusioni della ricorrente

- Modificare la decisione del convenuto 4 maggio 2006 (caso R 1058/2005-1), nel senso di accogliere integralmente il ricorso;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario interessato: il marchio denominativo «Promat» per beni e servizi delle classi 1, 2, 6, 17, 19, 20 e 42 (domanda di registrazione n. 803 825).

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: Puertas Proma, S.A.L.

Marchio o segno fatto valere: In particolare, il marchio figurativo «PROMA» per beni e servizi delle classi 6, 20 e 39 (marchio comunitario n. 239 384), contro la cui registrazione nelle classi 6, 19 e 20 è stata presentata opposizione.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. a) e b) del regolamento (CE) n. 40/94⁽¹⁾, poiché non esiste una somiglianza né tra i segni in conflitto né tra i beni in conflitto. Di conseguenza, non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 1994, L 11, pag. 1).

Ricorso presentato il 6 novembre 2006 — Hartmann/UAMI (E)

(Causa T-302/06)

(2006/C 310/51)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Paul Hartmann Aktiengesellschaft (Heidenheim, Germania) (Rappresentante: avv. sig.ra K. Gründig-Schnelle)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione impugnata;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo «E» per prodotti appartenenti alle classi 5, 10 e 25 — Domanda n. 4 316 949.

Decisione dell'esaminatore: Contestazione della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.